

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro IV - Dei procedimenti speciali

Titolo II - Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone

Art. 718 Legittimazione all'impugnazione.

La sentenza che provvede sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione può essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non parteciparono al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza.